

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Sentenza penale di circonvenzione di incapace: è vincolante nel giudizio civile.

La sentenza penale pronunciata in seguito a dibattimento nel procedimento per il delitto di cui all'art. 643 c.p. ha efficacia vincolante nei successivi giudizi civili relativamente all'accertamento da essa compiuto sullo stato di capacità della parte lesa, il quale rileva in termini di fatto "materiale" suscettibile di accertamento e verifica con gli appositi strumenti processuali, mediante un'operazione mentale non dissimile da ogni altra diretta ad acquisire nozione concreta della realtà esterna.

Tribunale di Palermo, sezione seconda, sentenza del 5.7.2013

...omissis...

Le emergenze probatorie provenienti da più fonti oltre che da elementari deduzioni logiche, quanto alla totale assenza di giustificazione circa l'istituzione di erede in completa mancanza di rapporti di affetto e legame con la beneficiaria e la conseguente "diseredazione" dell'unico parente prossimo al quale la de cuius era invece legata da un affetto profondo e da una convivenza protrattasi per l'intera durata della vita, hanno sorretto il convincimento dei giudici penali che l'atto mortis causa, dal quale derivava il totale pregiudizio per gli eredi legittimi, fosse stato sostanzialmente estorto dalla V. mediante la coazione psicologica concretatasi nella minaccia dell'abbandono.

L'accertamento penale, ormai divenuto irrevocabile, è sufficiente per motivare la declaratoria della nullità della scheda testamentaria impugnata.

Ed invero, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nei confronti dell'imputato e della parte

civile, la sentenza penale irrevocabile di condanna (o di assoluzione) pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quando in questo si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dagli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchè i fatti materiali siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

Detti presupposti ricorrono certamente nel caso in cui la sentenza penale irrevocabile di condanna per il reato di circonvenzione di incapace sia invocata nel giudizio civile in cui si controverta sulla nullità del negozio giuridico compiuto dal circonvenuto, nel quale il giudicato penale è destinato a fare stato per quanto riguarda i fatti materiali in esso accertati e cioè la responsabilità penale dell'imputato e l'incapacità di intendere e volere della parte lesa. Costituisce, infatti, assunto pacifico che la sentenza penale pronunciata in seguito a dibattimento nel procedimento per il delitto di cui all'art. 643 c.p. ha efficacia vincolante nei successivi giudizi civili relativamente all'accertamento da essa compiuto sullo stato di capacità della parte lesa, il quale rileva in termini di fatto "materiale" suscettibile di accertamento e verifica con gli appositi strumenti processuali, mediante un'operazione mentale non dissimile da ogni altra dretta ad acquisire nozione concreta della realtà esterna (vds. Cass. civ. 7482/93; 5248/83; 2892/71).

Rimosso, quindi, il testamento, non resta che dichiarare aperta la successione legittima di C.D.B., in favore dell'originaria attrice G., unica germana superstite (ex art. 570 c.c.), essendo la defunta deceduta nubile e senza prole per come è incontrovertito tra le parti.

Ne consegue che la convenuta, che non ha contestato di detenere l'immobile sito in P.vv, via G.vvvM. n. 10, piano 2 interno 4, di cui non ha negato l'appartenenza all'asse ereditario della de cuius, e che, in forza dell'asserita qualità di erede testamentaria della D.vvvB., si è formalmente opposta a che il Banco di Sicilia, con il quale la de cuius intratteneva il c/c n. (...) e il dossier titoli (...), cointestati alla sorella, liquidasse alla cointestatario anche parte del saldo attivo dei suddetti rapporti, va condannata a consegnare all'attore, frattanto succeduto mortis causa all'erede legittima, tutti i beni ereditari in suo possesso.

Non si ritiene invece di adottare la chiesta statuizione di condanna nei riguardi dell'Istituto di credito convenuto, che ha cautelativamente rifiutato il prelevamento parziale del saldo del conto e del deposito cointestati alla defunta in conseguenza dell'opposizione manifestata dall'erede (testamentaria) apparente, non essendovi prova -stante la mancata produzione di copia dei relativi contratti - della facoltà di ciascun cointestatario di compiere operazioni anche separatamente ed avendo il Banco di Sicilia manifestato piena disponibilità ad effettuare prontamente il pagamento nei confronti di chi verrà individuato come il soggetti o i soggetti aventi diritto ad esso.

A dissipare, allora, i dubbi circa l'identità del pretendente legittimato al compimento delle operazioni sugli indicati rapporti bastano l'accertamento - anche in confronto dell'Istituto bancario - dell'appartenenza della metà indivisa del saldo attivo del conto corrente e del controvalore dei titoli in deposito all'asse ereditario di Cvvv.B. e il riconoscimento all'attrice Gvvv.B. della qualità di unica erede della defunta.

Le spese di lite vanno addossate alla convenuta soccombente e sono liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri e ai criteri introdotti dal D.M. n. 140 del 2012, posto che, così come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle due recenti pronunce nn. 17405 e 17406/2012, l'art. 41 D.M. n. 140 del 2012 va letto nel senso che il regolamento debba applicarsi ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale. Ai fini della liquidazione, appare congruo applicare i valori medi di liquidazione per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e maggiorare del 50% quello relativo alla fase istruttoria.

Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese nel rapporto con il Banco di Sicilia.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;

provvedendo sulle domande spiegate da Gvvvv.B., con l'atto di citazione notificato il 12.2.07, e da B.C.G., quale erede della stesa, nei confronti di VvvvV. e del Banco di Sicilia società per azioni così decide:

1) dichiara la nullità del testamento olografo di CvvvB., datato 6.12.2005, pubblicato con verbale del Notaio Vincenzo vvv il 30.3.06, poiché frutto di circonvenzione ai danni della testatrice;

2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali di nullità, inesistenza, annullamento del testamento pubblico in Notar Clemente vvv del 31.5.2006 con cui GvvvB. ha istituito erede universale BvvvG.;

3) accerta e dichiara che G.D.B. è l'unica erede legittima di CvvvB.;

4) accerta dichiara che fanno parte dell'asse ereditario la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Pvvvv, Via G.vvv. n. 10, piano II, int. 4, identificata al NCEU del Comune di Palermo, fg. 66 p.IIIa 572 sub 25, nonché la metà del saldo del c/c (...) e del controvalore dei titoli di cui al deposito n. 0248291 cointestati alla de cuius presso il Banco di Sicilia società per azioni, filiale n. 02105, Palermo, piazza V.E. Orlando n.5;

5) condanna la convenuta a rilasciare all'attore, quale erede universale di G.D.B., i beni ereditari da lei detenuti;

6) rigetta la domanda di condanna nei confronti del Banco di Sicilia;

7) condanna la convenuta V.vvvV. al pagamento delle spese del giudizio sostenute da parte attrice e le liquida in complessivi Euro 9.008,00 di cui Euro 8.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA.

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale di Palermo il 22 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2013.